

Allegato "G" all'atto in data 23-12-2022 n. 1660/1043 rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 4 e ss. del Codice Civile, una fondazione di partecipazione denominata:

"Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico"

(la "**Fondazione**"). La Fondazione è ente di diritto privato e risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile.

ART. 2 – Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare l'ubicazione della sede, nonché di istituire dipendenze o sedi secondarie. Per l'esercizio della sua attività la Fondazione può avvalersi di uffici periferici.

ART. 3 – Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

CAPO II - SCOPO ED ATTIVITA'

ART. 4 - Scopo istituzionale

La Fondazione persegue lo scopo di promuovere e valorizzare in Italia ed all'estero i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica del sistema italiano al fine di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese.

Ha per oggetto l'attività di trasferimento tecnologico negli ambiti delle scienze della vita, delle tecnologie umane e della *long life*.

La Fondazione inoltre:

- a) coadiuva i ricercatori, le università, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca nello svolgimento delle loro attività di valorizzazione della ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico;
- b) incentiva il coordinamento e la partecipazione di imprese nazionali ed internazionali ed enti pubblici ad iniziative strategiche nazionali ed internazionali per la formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali ed i partenariati europei ed internazionali per l'innovazione;
- c) stimola ed assiste la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione congiunti tra imprese ed enti pubblici;
- d) promuove, anche su scala internazionale, offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi funzionali all'accelerazione di imprese innovative;

e) supporta, anche attraverso lo svolgimento di attività accentrate, soggetti economici nazionali od internazionali operanti in ambiti e per attività coerenti con il proprio scopo istituzionale per la progettazione, la preparazione e la gestione di progetti di innovazione congiunti;

f) svolge analisi di mercato e studi sulle potenzialità di nuove tecnologie in corso di sviluppo;

g) forma ed addestra *technology transfer officers* e *managers* destinati ad imprese spin off;

h) imposta, definisce e realizza strategie di comunicazione su scala nazionale e internazionale per promuovere lo svolgimento delle attività di *technology transfer*.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento delle finalità sopra individuate.

ART. 5 – Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, consorzi, raggruppamenti ed associazioni temporanee di imprese, reti di imprese, enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali od internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e compiere ogni atto che sia necessario o utile al perseguimento dei suoi scopi. La Fondazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano secondarie e strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima, potendo in particolare partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione oltre che costituire ovvero concorrere alla costituzione di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società aventi scopo sinergico al proprio.

CAPO III – PATRIMONIO

ART. 6 – Fondo Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgolazero zero) ed è apportato in sede di costituzione; è destinato a garanzia patrimoniale verso i terzi ed è quindi indisponibile per esigenze gestionali.

Esso è composto altresì da contributi alla Fondazione effettuati con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale.

ART. 7 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è costituito da:

- le ulteriori contribuzioni in qualsiasi forma effettuate dei Membri della Fondazione;

- i beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- le contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- eventuali contributi pubblici, dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati;
- ogni finanziamento di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.

CAPO IV - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Membri Fondatori;
 - b) Membri Ordinari;
 - c) Partecipanti;
- (di seguito, congiuntamente, anche i **Membri della Fondazione**).

ART. 9 - Membri Fondatori e Membri Ordinari

Membri Fondatori

Sono Membri Fondatori della Fondazione "Innovazione e Trasferimento Tecnologico":

- a) la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico;
- b) la Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo";
- c) la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- d) la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
- e) la società Arexpo S.p.A.

Membri Ordinari

Possono chiedere di essere ammessi alla Fondazione, quali Membri Ordinari, gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica, le fondazioni di diritto pubblico, le fondazioni che abbiano come Fondatori solo soggetti pubblici, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, alternativamente o cumulativamente, mediante una dotazione iniziale, oppure con contributi annuali in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione o comunque apportando annualmente beni mobili ed immobili, diritti di proprietà intellettuale, know-how, segreti commerciali ed industriali o altri diritti o utilità di valore non inferiore agli importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nonché soggetti privati, fondazioni che abbiano come Fondatori soggetti anche o solo privati, associazioni, anche non riconosciute e istituzioni nazionali od internazionali che contribuiscano mediante apporti di speciale rilievo alla vita della Fondazione e al perseguimento delle sue finalità e che non siano in conflitto di interesse con la Fondazione. I Membri Ordinari sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, che è approvata con il voto favorevole della maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

ART. 10 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti alla Fondazione gli enti pubblici o privati, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni od altre istituzioni nazionali od internazionali, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, con contributi annuali, anche di carattere

patrimoniale, in misura non inferiore ad Euro 50.000, o a quella, superiore, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione o comunque apportando annualmente beni mobili ed immobili, diritti di proprietà intellettuale, know-how, segreti commerciali ed industriali o altri diritti o utilità di valore non inferiore agli importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, comunque di valore non inferiore ad Euro 50.000.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto favorevole della maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

ART. 11 – Diritti dei Membri Fondatori, dei Membri Ordinari e dei Partecipanti

I Membri della Fondazione possono partecipare alle iniziative della Fondazione e possono proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di accordi di programma e convenzioni tra essi e la Fondazione e tra terzi e la Fondazione.

I Membri della Fondazione hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale per l'intera durata della loro partecipazione alla Fondazione e purché si trovino in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti.

ART. 12 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi membri, l'esclusione dei Membri della Fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a mero titolo esemplificativo:

- a) il grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni cui ciascun Membro della Fondazione è obbligato;
- c) la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione, fallimento o apertura di procedure concorsuali.

I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Nulla spetta in relazione al patrimonio della Fondazione ai Membri della Fondazione che (1) siano stati esclusi o (2) abbiano esercitato il diritto di recesso.

CAPO V – ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 13 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Advisory Board;
- c) il Presidente e Vice Presidenti della Fondazione;
- d) l'Assemblea Generale;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Revisore;
- g) il Direttore della Fondazione.

Oltre al compenso del Collegio Sindacale e del Revisore che deve essere deliberato al momento delle rispettive nomine, l'Assemblea Generale può – nei limiti di legge – stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri, Direttore della Fondazione o di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni.

ART. 14 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è affidato il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Esso è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente della Fondazione e i due Vice Presidenti, variabile da 7 (sette) a tredici (tredici) in base alle determinazioni assunte dall'Assemblea Generale, nel rispetto del seguente schema di designazione:

- a) i Membri Fondatori designano sette componenti del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente e un Vice Presidente della Fondazione.

In particolare:

- i. gli IRCCS designano, di intesa tra di loro, quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui un Vice Presidente della Fondazione;
 - ii. la società Arexpo S.p.A. designa tre componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente della Fondazione, con delega in materia di relazioni internazionali e rapporti istituzionali.
- b) i Membri Ordinari, se presenti, designano di intesa tra di loro, da uno a quattro componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra essi, un Vice Presidente della Fondazione;
 - c) i Partecipanti, se presenti, designano di intesa tra di loro, da uno a due componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da designare, se presenti, da parte dei Membri Ordinari, d'intesa tra loro, e dai Partecipanti, d'intesa tra loro.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti una sola volta; poiché per i membri del Consiglio di Amministrazione designati dai quattro Membri Fondatori che hanno la qualifica di IRCCS, l'attribuzione della qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è strettamente collegata alla carica ricoperta nel rispettivo ente designante o comunque all'incarico dal medesimo ricevuto, il venir meno, per qualsiasi motivo, della titolarità di tale ultima carica o dell'incarico comporta, di diritto, la perdita della qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, qualifica, la quale viene automaticamente trasmessa alla persona che sia chiamata a ricoprire la carica corrispondente nell'IRCCS designante.

Gli aventi diritto devono provvedere – non oltre trenta giorni prima 30 (trenta) giorni della data di svolgimento dell'Assemblea Generale chiamata al rinnovo del Consiglio di Amministrazione – alla designazione dei componenti del Consiglio; l'Assemblea provvede alla relativa formalizzazione.

In caso di mancata designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte degli aventi diritto alla designazione nei termini indicati, alla loro individuazione provvede il Consiglio di Amministrazione in scadenza. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti mediante designazione da parte dello stesso soggetto che aveva designato il consigliere sostituito. I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero Consiglio.

Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti.

Ciascun membro del Consiglio può essere dichiarato decaduto dalla carica per giusta causa, con deliberazione assunta a maggioranza dall'Assemblea Generale. In tali ipotesi, l'Assemblea Generale – in occasione della stessa riunione convocata per pronunciare la decadenza – formalizza la nomina del sostituto, nel rispetto dello schema di designazione che precede; il sostituto resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

I compensi dei consiglieri e dei consiglieri investiti di particolari funzioni o deleghe sono determinati con deliberazione dell'Assemblea Generale.

ART. 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione.

A titolo esemplificativo, spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto, di:

- a) decidere gli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale ed il piano operativo annuale, che sono soggetti a parere obbligatorio – ma non vincolante – dell'Advisory Board;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello di previsione annuale e pluriennale secondo quanto indicato al successivo art. 22;
- c) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- d) deliberare – richiedendo all'Assemblea Generale l'assunzione di una preventiva delibera non vincolante ai sensi del successivo art. 19 – in merito a (i) modifiche statutarie, (b) fusione, scissione o trasformazione della Fondazione e (c) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio nonché nomina e poteri del Liquidatore o dei Liquidatori;
- e) approvare lo schema generale di organizzazione della struttura, con specifica dei ruoli dirigenziali e del piano degli organici;
- f) disporre l'assunzione di personale e la cessazione del rapporto di lavoro, determinando il trattamento giuridico ed economico;
- g) nominare – su proposta degli IRCCS Fondatori – il Direttore della Fondazione, determinandone il compenso;
- h) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione; l'approvazione di eventuali regolamenti interni comporta la trasmissione dei relativi testi alla Prefettura, senza indugio, a cura del Consiglio di Amministrazione;
- i) deliberare, sulla base di criteri predeterminati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, l'accettazione delle domande per l'ammissione di Membri Ordinari e di Partecipanti;
- l) deliberare l'ammontare della eventuale dotazione iniziale e della quota annuale per ciascuna categoria di Membri della Fondazione;
- m) deliberare l'esclusione ai sensi del precedente art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori o ad un Comitato Esecutivo composto da più amministratori. Non possono in ogni caso essere delegate le seguenti funzioni:

- a) definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale;
- b) predisposizione del bilancio preventivo ed elaborazione del progetto di bilancio consuntivo.

ART. 16 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. È convocato su iniziativa del Presidente della Fondazione oppure di almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche

telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo di convocazione (presso la sede della Fondazione o altrove in Italia), il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera – salvo quanto diversamente disposto altrove in questo statuto – a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Inoltre:

- l'ammissione di Membri Ordinari e Partecipanti deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- le delibere relative a (i) modifiche statutarie, (ii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione nonché (iii) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con maggioranza pari a $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti; tuttavia, l'adozione di tali delibere deve essere preventivamente sottoposta all'Assemblea Generale al fine del rilascio un parere preventivo e non vincolante; l'eventuale diniego di tale parere assembleare comporta l'innalzamento del quorum deliberativo consiliare a $\frac{4}{5}$ (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa a quanto sopra, anche sulla base della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione che è a sua volta designato dal Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti nell'apposito libro.

Il Consiglio di Amministrazione può designare un Segretario del Consiglio, anche tra soggetti estranei al Consiglio, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico; in caso di mancata attribuzione di tale incarico il segretario della riunione è designato, volta per volta, dal Presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 17 – Advisory Board

L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di undici, tra persone di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione ed in particolare nell'ambito del trasferimento tecnologico.

Fintanto che il numero complessivo dei Membri della Fondazione è inferiore ad 8 (otto), ciascun Membro della Fondazione designa 1 (un) componente dell'Advisory Board.

Ove il numero complessivo dei Membri della Fondazione fosse superiore ad 8 (otto), l'Advisory Board sarà composto da minimi 5 (cinque) a massimi 11 (undici) membri di cui: 5 (cinque) nominati dai Membri Fondatori, massimi 3 (tre) dai Membri Ordinari d'accordo tra loro e massimi 3 (tre) dai Partecipanti d'accordo tra loro. In ultima ipotesi il numero dei componenti spettanti ai Membri Ordinari ed ai Partecipanti è determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato agli aventi diritto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale che provvederà al rinnovo dell'organo e che dovrà essere convocata almeno 60 (sessanta) giorni prima della riunione.

I membri dell'Advisory Board restano in carica per 3 (tre) anni dalla loro nomina e possono essere confermati.

L'Advisory Board rende parere obbligatorio - ma non vincolante – sul piano strategico pluriennale e sul piano operativo annuale e formula pareri e proposte in merito alle iniziative della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere.

L'Advisory Board può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il numero di componenti, durata e funzioni.

L'Advisory Board è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione con cadenza perlomeno quadrimestrale.

Alle riunioni dell'Advisory Board possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'Advisory Board constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione che è a sua volta designato dal Presidente. I verbali dovranno essere trascritti nell'apposito libro.

ART. 18 - Presidente della Fondazione e Vice Presidenti

Il Presidente della Fondazione, nominato dall'Assemblea Generale su designazione di Arexpo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Al Presidente spetta altresì di:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, l'Advisory Board e l'Assemblea Generale ed incaricare in ciascuna riunione di tali organi il segretario addetto alla verbalizzazione;

b) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni;

c) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni;

d) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Generale.

Il compenso del Presidente è determinato con deliberazione dell'Assemblea Generale.

Il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione sono membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della medesima, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente ovvero in caso di sua inerzia in relazione ad atti a cui è statutariamente tenuto, l'esercizio del potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente designato dagli IRCCS e il suo intervento attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza spetta altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti, ad eventuali ulteriori soggetti delegati, anche esterni al Consiglio di Amministrazione; il relativo atto di nomina dovrà essere formalizzato con procura notarile.

ART. 19 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri Fondatori, dai Membri Ordinari e dai Partecipanti.

Ciascun Membro della Fondazione ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro membro.

Ciascun Membro della Fondazione potrà, comunque, rappresentare per delega solo un altro Membro della Fondazione. I membri persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo.

All'Assemblea Generale compete, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Statuto, di:

- a) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, formalizzare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tenuto conto di quanto in proposito disposto dall'art.14;
- b) nominare e revocare i membri del Collegio Sindacale;
- c) determinare i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri dell'Advisory Board, del Presidente, dei Vice Presidenti della Fondazione e dei membri del Collegio Sindacale, nonché, nei limiti di legge, stabilire compensi saltuari o occasionali a favore di Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri, Direttore della Fondazione o di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni;
- d) ferma la competenza consiliare su tali materie, esprimere un parere preventivo e non vincolante in merito a (i) modifiche dello Statuto, (ii) fusione, scissione o trasformazione della Fondazione e (iii) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio nonché nomina e poteri dei Liquidatori;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- g) formalizza la nomina dei componenti dell'Advisory Board secondo quanto previsto all'art. 17;
- h) nomina il Revisore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei membri. In caso di inattività del Presidente della Fondazione, l'Assemblea può essere convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto pubblicato sul sito della Fondazione o inviato ai membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica certificata almeno otto giorni

prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (presso la sede della Fondazione o altrove in Italia), il giorno e l'ora della convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio collegati o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che i) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei membri.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Funge da segretario la persona a tale ufficio stabilmente nominata dal Consiglio di Amministrazione, oppure, ove a tale ufficio nessuno sia stato chiamato, un soggetto, anche esterno alla Fondazione, designato dal Presidente della riunione.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente della riunione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere trascritti nell'apposito libro.

ART. 20 - Collegio Sindacale e Revisore

La gestione della Fondazione è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni sul collegio sindacale previste dal Codice Civile per le società per azioni. I membri del Collegio sindacale durano in carica per tre esercizi e possono essere confermati.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I verbali delle decisioni del Collegio Sindacale dovranno essere trascritti nell'apposito libro.

I sindaci devono possedere i requisiti necessari ai sensi dell'art. 2399 del Codice Civile

Il Collegio Sindacale assicura il rispetto delle norme di contabilità pubblica eventualmente applicabili alla Fondazione, anche raccordandosi con i Ministeri e con la Corte dei Conti nell'ambito dello svolgimento dei controlli che la legge riserva loro in ragione della natura giuridica della Fondazione.

I membri del Collegio Sindacale possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale.

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La durata dell'incarico è per tre esercizi.

ART. 21 – Direttore Generale

Gli IRCCS Fondatori propongono, altresì, d'intesa tra loro e previo svolgimento di una procedura comparativa di selezione da condividere con il Consiglio di Amministrazione, tra manager esperti in trasferimento tecnologico di reputazione internazionale, che abbiano dimostrato in passato comprovata capacità dirigenziale di infrastrutture scientifiche dedite prevalentemente all'attività di trasferimento tecnologico, il Direttore della Fondazione.

La nomina del Direttore della Fondazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 15; il Consiglio determina anche durata e condizioni del relativo contratto e ne cura la formalizzazione.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

ART. 22 – Bilancio

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione.

Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili, e lo stesso dovrà essere corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile.

Una volta approvato il bilancio, copia del medesimo dovrà essere depositata – senza indugio ed a cura degli amministratori – presso la Prefettura di Milano unitamente al bilancio degli enti cui la Fondazione partecipasse.

ART. 23 - Destinazione degli utili

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Anche nel rispetto di quanto precisato all'ultimo comma dell'art. 4, alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto, durante la vita della Fondazione stessa.

CAPO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 24 - Scioglimento e liquidazione

L'avvio del procedimento per lo scioglimento della Fondazione è deliberato - salva ogni inderogabile competenza prevista dalla legge o dalla normativa tempo per tempo vigente – dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, previa espressione del parere dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 19 del presente statuto; con la predetta delibera il Consiglio provvede altresì alla nomina di uno o più Liquidatori. Questi ultimi potranno essere scelti anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente. A cura degli amministratori la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere immediatamente trasmessa all'Autorità competente come previsto dalla procedura disciplinata dagli artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

Salva ogni diversa destinazione del patrimonio imposta dalla normativa tempo per tempo vigente, in caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, secondo quanto deliberato dal

Consiglio di Amministrazione tenuto conto del parere espresso dall'Assemblea Generale, ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente statuto.

CAPO VIII – LIBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 25 – Libri della Fondazione

I libri che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei Membri Fondatori;
- il libro dei Membri Ordinari;
- il libro dei Partecipanti;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'Assemblea Generale;
- il libro dell'Advisory Board;
- il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
- il libro del Revisore Legale.

Detti libri sono conservati presso la sede della Fondazione a cura del Direttore della Fondazione.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.